

Circolare 10/2025

Verona – febbraio 2025

## RIDUZIONE PREMI INAIL 2025

Si comunica che l'INAIL, con circolare n. 46 del 23 dicembre 2024, ha previsto per l'anno 2025 la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, L. 147/2013 nella misura del 14,80%.

Il provvedimento riguarda i settori e le gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato.

Per il 2025 la riduzione dei premi e contributi si applica esclusivamente:

1. ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958;
2. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

I criteri di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal D.M. 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro secondo i seguenti criteri.

### **Attività iniziata da oltre un biennio**

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42, D.P.R. 1124/1965 e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del CdA dell'Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2022.

Per l'anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

### **Attività iniziata da non oltre un biennio**

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.

Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*